

## **Regolamento della Consulta dell'Immigrazione della Provincia di Mantova**

### **Art.1**

Con deliberazione n°1781 del 22 Giugno 1992 (e successive integrazioni: Deliberazione n°2020 del 4 Agosto 1992 e n°2430 del 3 Novembre 1992) è istituita la Consulta dell'immigrazione della Provincia di Mantova.

La Consulta si riunisce nei locali della Provincia di Mantova posti in Via Principe Amedeo e, laddove necessario e segnalato, presso altre sedi ubicate sul territorio provinciale che in riferimento a determinate tematiche assumono particolare rilevanza.

### **Art.2**

La Consulta è composta dalle associazioni, organizzazioni e istituzioni che si occupano di immigrazione – come da Deliberazione n°2430 del 3 Novembre 1992; a queste si aggiungono sia le altre istituzioni/organizzazioni/associazioni costituite anche dopo il 1992 che si occupano delle tematiche connesse al tema sia tutte le associazioni di immigrati che abbiano sede e operano in provincia di Mantova (aggregazioni dotate di un minimo livello di stabilità temporale e di strutturazione interna).

Fanno altresì parte della Consulta i rappresentanti, o loro delegati, delle altre consulte territoriali per l'immigrazione (distrettuali, comunali, ecc).

Tutti i membri della consulta devono confermare la loro partecipazione o inoltrare nuova istanza.

Ogni nuova istituzione/organizzazione/associazione, che lavora sul tema, inoltrando apposita richiesta entra a far parte di diritto della Consulta.

Tutte le Associazioni hanno uguali diritti, così come tutti i membri appartenenti alle stesse.

La Consulta è un luogo aperto e, in qualità di osservatori, consente la libera partecipazione di tutti.

### **Art.3**

Il Centro di Educazione Interculturale della Provincia di Mantova e l'Osservatorio Provinciale per l'Immigrazione, svolgendo attività di monitoraggio sulle associazioni di immigrati, predisporranno ed invieranno a tutti gli organismi già coinvolti e da coinvolgere un apposito form sul quale ciascuna istituzione/organizzazione/associazione formalizzerà la propria partecipazione ed indicherà il nominativo del proprio referente. Tale funzione, in via ordinaria, sarà assolta dal componente del Tavolo di Coordinamento che si occupa della segreteria organizzativa.

Ogni componente della consulta potrà segnalare ulteriori associazioni, che abbiano i requisiti indicati nell'art. 2, a cui inviare il modello di partecipazione.

### **Art.4**

Gli scopi e i compiti della consulta Provinciale sono:

- 1) favorire il rapporto e l'integrazione con la cultura italiana e con le varie culture presenti sul territorio;
- 2) proporre alla Giunta provinciale studi e ricerche sul fenomeno migratorio;
- 3) proporre interventi e promuovere progetti da sottoporre alla Giunta Provinciale, alle Giunte dei Comuni della provincia, ad altri enti pubblici e alle Categorie Economiche, Sociali e Culturali su temi di grande interesse per i cittadini immigrati;
- 4) riportare, periodicamente, al Consiglio Provinciale le istanze che emergono nel corso delle assemblee;
- 5) valutare e monitorare le attività e i servizi proposti dalla Consulta ed attivati dagli enti preposti.

### **Art.5**

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea generale
- il Tavolo di Coordinamento

La durata delle cariche del Tavolo di Coordinamento è annuale senza limite di rieleggibilità.

Tutte le cariche sociali non sono remunerate.

### **Art.6**

L'Assemblea generale è costituita da tutte le istituzioni/organizzazioni/associazioni facenti parte della Consulta, come da art. 2.

La prima seduta è convocata dall'Assessore alle Politiche Sociali della Provincia, successivamente è convocata dal Tavolo di Coordinamento anche in luogo diverso dai locali provinciali, almeno 4 volte l'anno in via ordinaria, mediante comunicazione scritta - e spedita

anche via mail - a ciascuna referente, contenente l'ordine del giorno ed inoltrata almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea in via straordinaria può essere inoltre convocata su domanda di almeno un decimo delle istituzioni/organizzazioni/associazioni o dall'Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Mantova.

**Art.7**

L'Assemblea generale ha i seguenti compiti:

- nomina il Tavolo di Coordinamento
- approva gli indirizzi generali
- esprime pareri, formula proposte, promuove iniziative
- delibera modifiche al presente regolamento

**Art.8**

L'Assemblea è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Mantova o da un suo delegato.

La segreteria organizzativa del Tavolo di Coordinamento accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea e redige il verbale.

Fermo restando la regolarità della convocazione della Consulta, le deliberazioni avvengono a maggioranza relativa dei presenti.

**Art.9**

L'Assemblea nomina il Tavolo di Coordinamento composto da un numero minimo di 3 e massimo di 5 membri e dall'Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Mantova o suo delegato. All'interno del Tavolo, viene individuato il responsabile della segreteria organizzativa. I membri del Tavolo di Coordinamento cureranno aree di interesse e si occuperanno dell'organizzazione e convocazione di tavoli di lavoro sul tema specifico, riportando le risultanze alla segreteria organizzativa e in Assemblea.

In caso di dimissioni o di impedimento di uno o più componenti del Tavolo entro 30 giorni dovrà essere convocata un'assemblea generale che provvederà alla sostituzione degli stessi.

Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Tavolo di Coordinamento, i rimasti in carica convocano l'assemblea Generale che procede a nuove nomine.

**Art.10**

Il Tavolo di Coordinamento si riunisce ogni qualvolta l'Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Mantova lo giudichi necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

**Art.11**

Il Tavolo di Coordinamento opera sulla base degli orientamenti e degli indirizzi e attua le decisioni dell'assemblea Generale. Può avanzare proposte e formulare iniziative coerenti con gli scopi e i compiti della Consulta.

**Art.12**

Le istanze che emergono nel corso delle assemblee vengono riportate periodicamente all'Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Mantova e al Consiglio Provinciale che curano l'esecuzione dei deliberati.

**Art. 13**

Questo regolamento è da intendersi sperimentale, da essere cioè valutato ed eventualmente integrato entro un anno dalla sua entrata in vigore.